

A543 - RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI

Provvedimento n. 30472

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l'articolo 9, comma 3 bis;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la propria delibera del 17 novembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l., in relazione a condotte poste in essere nei confronti della propria rete di affiliati;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2021, con la quale è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 29 aprile 2022;

VISTA la propria delibera del 12 aprile 2022, con la quale è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 15 luglio 2022;

VISTA la Comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 14 aprile 2022;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2022, con la quale è stato disposto un supplemento istruttorio volto ad acquisire ulteriori elementi informativi relativi all'impatto delle condotte contestate e alla loro rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, tenendo conto delle specificità economiche che sottendono i rapporti di *franchising*, ed è stato deliberato di prorogare ulteriormente il termine di chiusura del procedimento al 31 marzo 2023;

VISTA la comunicazione del 23 settembre 2022, con la quale le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022 con la quale, in considerazione delle circostanze eccezionali in quella sede rappresentate, è stata disposta la pubblicazione, in data 4 novembre 2022, sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni proposti dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate dal segnalante in data 1° dicembre 2022 e dal Comitato Unione Commercianti Bistrattati in data 6 dicembre 2022;

VISTE le repliche alle osservazioni sugli impegni e le modifiche accessorie agli impegni presentate dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. in data 3 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il gruppo Benetton ("Benetton") è un'importante azienda di moda, avente una rete commerciale di circa 5000 negozi. Il gruppo si compone di diverse società, il cui oggetto e denominazione sociale sono stati più volte modificati negli ultimi anni. A capo del gruppo si colloca, ad oggi, la *holding* Benetton S.r.l. (già Schematrentasette S.r.l.), che controlla direttamente Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l., "Bencom"). Quest'ultima, a sua volta, detiene il 100% delle partecipazioni di numerose società operative, tra cui Benetton Retail Network S.r.l..

2. Il segnalante, [*omissis*]* ("M.B."), amministratore unico della fallita Miragreen S.r.l. ("Miragreen" o "Società"), è stato un rivenditore del marchio Benetton che ha operato a Treviglio (BG) e che ha interrotto il proprio rapporto commerciale di *franchising* nel dicembre 2015 nel corso della stagione commerciale A/I 2015, cessando la propria attività svolta tramite la società Miragreen a seguito del fallimento della stessa, avvenuto nel novembre 2017.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

II. LA SEGNALAZIONE

3. Nell'ambito di una complessa segnalazione pervenuta in data 19 novembre 2019 e integrata in data 24 gennaio 2020 e 15 luglio 2020¹, il sig. M.B., nella sua qualità di legale rappresentante della società Miragreen S.r.l. (Miragreen), ha portato a conoscenza dell'Autorità alcune condotte poste in essere da Benetton suscettibili di essere configurate come una fattispecie di abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192/1998.

4. La segnalazione descrive un quadro articolato in cui diversi ex operatori nella vendita al dettaglio di abbigliamento a marchio Benetton lamentano un insieme di condotte asseritamente abusive poste in essere dalla predetta società nei loro confronti.

In particolare, Miragreen risulta aver stipulato due contratti di *franchising* con Benetton di contenuto identico (il contratto), relativi a due punti vendita United Colors of Benetton (UCB), siti a Treviglio (BG) Via Roma 1 e Via Roma 1/A ("il Contratto" o "il *franchising*"), stipulati in data 14 maggio 2014² (con durata dalle stagioni autunno/inverno 2014 - primavera/estate 2017 e rinnovo automatico al 2022). Tali contratti non risultano tuttavia essere stati rinnovati in quanto la società ha cessato la propria attività prima della scadenza stabilita.

5. Quanto alla dipendenza economica della società Miragreen da Benetton, il segnalante ha evidenziato come i rapporti con Benetton siano durati molti anni ed abbiano comportato significativi investimenti per adeguare nel tempo la propria struttura di vendita alle indicazioni di Benetton stessa e il prodursi di un cospicuo debito che di fatto non ha lasciato scelta a M.B. con riguardo alla stipulazione dei contratti di *franchising*³. In particolare, i contratti di *franchising* prevedevano espressamente il riconoscimento di un debito pregresso derivante da un precedente e cessato rapporto contrattuale tra Benetton e lo stesso segnalante e l'accollo del medesimo debito.

6. Secondo quanto prospettato, Benetton avrebbe poi abusato di tale dipendenza imponendo clausole contrattuali gravose volte a vincolare l'autonomia commerciale del *franchisee* delegando a Benetton importanti scelte strategiche della gestione dei punti vendita.

III. LE CONDOTTE CONTESTATE NEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO

7. Nel provvedimento di avvio è stato evidenziato come l'attività economica del rivenditore M.B. risultava, già all'atto della stipula dei contratti di *franchising*, condizionata dalla pregressa esposizione debitoria nei confronti di Benetton, come emergeva anche da una specifica clausola contrattuale che prevedeva il riconoscimento e l'accollo di un significativo debito pregresso derivante da un precedente rapporto contrattuale. In tale contesto, la dipendenza economica veniva ulteriormente aggravata da clausole contrattuali volte a imporre significativi investimenti per l'adeguamento della struttura di vendita del *franchisee* alle indicazioni di Benetton.

8. L'abuso è stato individuato in una serie di condotte e clausole contrattuali idonee ad agevolare una gestione discrezionale da parte di Benetton dei quantitativi di merce da destinare al punto vendita, anche tramite la definizione di un farraginoso meccanismo di gestione degli ordini (articolo 7.2 del contratto di *franchising* e artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Vendita) e attraverso un sistema di automatismi nell'assortimento delle merci (artt. 7.4.2. e 7.6 del contratto di *franchisee*), complessivamente idonei a compromettere l'autonomia imprenditoriale del *franchisee*, pure riconosciuta all'articolo 3.2. lett. c dello stesso contratto di *franchising*.

IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

9. L'Autorità, con delibera del 17 novembre 2020⁴ ha avviato l'istruttoria in oggetto, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge n.192/1998 per accertare se le condotte contrattuali e commerciali di Benetton potessero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato.

10. Gli accertamenti ispettivi hanno avuto luogo in due fasi: la prima presso la sede delle società in data 24 novembre 2020⁵; la seconda fase si è svolta presso la sede dell'Autorità⁶ in data 21 dicembre 2020 e ha avuto ad oggetto l'esame di un *database* di posta elettronica acquisito in data 24 novembre 2020 mediante plico sigillato⁷. Da ultimo, Benetton ha fatto pervenire in data 18 gennaio 2021 la propria risposta a una richiesta di informazioni depositata in sede ispettiva in data 24 novembre 2020⁸.

¹ [Cfr. doc. 1, doc. 3 e doc. 29.]

² [Cfr. all. 9.1 e 9.2 del doc. 1.]

³ [Si vedano le segnalazioni già citate, doc. 1, 3 e 29 ed il verbale di audizione del 16 settembre 2021, doc. 442.]

⁴ [Cfr. Provv. n. 28447 del 17 novembre 2020, in Boll. n.47 del 30 novembre 2020.]

⁵ [Cfr. doc.31 bis, 31 ter, 32, 33.]

⁶ [Cfr. doc. 136.]

⁷ [Si tratta del database di mail di un responsabile commerciale di Benetton che aveva all'epoca gestito i rapporti con M.B., ma che era di recente andato in pensione.]

⁸ [Cfr. docc. 420 e 421.]

- 11.** Le Parti sono state entrambe sentite in audizione più volte: M.B. in data 16 settembre 2021⁹ e Benetton in data 4 novembre 2021¹⁰ e 4 marzo 2022¹¹. Nel corso delle predette audizioni è stata formulata una specifica richiesta di informazioni: M.B. ha risposto in data 12 ottobre 2021 e 3 dicembre 2021¹², Benetton in data 7 dicembre 2021¹³, 4 gennaio 2022¹⁴, 21 gennaio 2022¹⁵ e 23 marzo 2022¹⁶. In data 24 maggio 2022 entrambe le Parti sono state ascoltate dal Collegio¹⁷ a seguito dell'invio della Comunicazione delle risultanze istruttorie. In data 8 settembre 2022 le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. sono state ascoltate in audizione a seguito della presentazione, in data 23 settembre 2022, degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90¹⁸.
- 12.** In data 26 maggio 2021 sono stati ascoltati anche altri rivenditori di Benetton che avevano spontaneamente chiesto di poter riferire all'Autorità condotte legate a rapporti commerciali intrattenuti con Benetton diversi dal contratto di *franchising*¹⁹.
- 13.** Infine, in data 23 novembre 2021, sono stati ascoltati in audizione un rivenditore titolare di un contratto di *franchising* cessato nel 2021 e un ex dirigente commerciale Benetton, i quali hanno spontaneamente²⁰ reso dichiarazioni in merito al caso in esame²¹.
- 14.** In data 27 ottobre 2021 l'associazione Assofranchising ha fatto pervenire un contributo in merito alla rilevanza economica del contratto di *franchising* e alla tipicità di alcune clausole²².
- 15.** In data 14 aprile 2022 è stata notificata alle Parti la Comunicazione delle risultanze istruttorie che confermava in larga parte le contestazioni mosse in sede di avvio, valorizzando la condotta discrezionale di Benetton con specifico riguardo al blocco e sblocco delle merci in funzione non solo dei debiti derivanti dal contratto di *franchising*, ma anche di quello pregresso accollato tramite il contratto.
- 16.** In data 4 luglio 2022, a seguito del provvedimento del 21 giugno 2022, con il quale l'Autorità ha disposto un supplemento dell'accertamento istruttorio, è stata inviata una articolata richiesta di informazioni a operatori attivi nel settore dell'abbigliamento attraverso contratti di *franchising*²³. Le risposte sono pervenute in tempi diversi tra il 18 luglio 2022 e il 27 settembre 2022²⁴.
- 17.** In data 23 settembre 2022 le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. hanno presentato un *set* di impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, finalizzati a risolvere le criticità evidenziate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento. Tali impegni sono stati quindi ripresentati, in una versione integrata e modificata, in data 3 gennaio 2023.
- 18.** Le parti hanno esercitato più volte il diritto di accesso agli atti del procedimento²⁵.

V. GLI IMPEGNI

i) Il sub-procedimento di valutazione degli impegni

- 19.** Con delibera del 2 novembre 2022, l'Autorità ha ritenuto non manifestamente infondati gli impegni presentati in data 23 settembre 2022, disponendone la pubblicazione sul proprio sito *internet* in data 4 novembre 2022, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni.
- 20.** Entro il termine fissato per la conclusione del *market test* sono pervenute osservazioni da parte del segnalante²⁶ e del Comitato Unione Commercianti Bistrattati²⁷.

⁹ [Cfr. doc. 442.]

¹⁰ [Cfr. doc. 458.]

¹¹ [Cfr. doc. 495.]

¹² [Cfr. docc. 447, 468, 469.]

¹³ [Cfr. docc. 470 e 471.]

¹⁴ [Cfr. doc. 480.]

¹⁵ [Cfr. doc. 482.]

¹⁶ [Cfr. doc. 496.]

¹⁷ [Cfr. doc. 530.]

¹⁸ [Cfr. doc. 567.]

¹⁹ [Cfr. doc. 416, 425, 437.]

²⁰ [Cfr. docc.119 e 433.]

²¹ [Cfr. docc. 464 e 465, 466.]

²² [Cfr. doc. 453.]

²³ [Cfr. docc. da 533 a 540.]

²⁴ [Cfr. docc. 544, 546, 547, 548, 552, 565, 566, 568, 574, 577.]

²⁵ [Cfr. doc. 130, 431, 446, 449, 489, 491, 515, 521, 528, 576, 595, 604.]

²⁶ [Cfr. doc. 593.]

²⁷ [Cfr. doc. 596.]

21. In risposta all'esito della consultazione pubblica, in data 3 gennaio 2023, le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. hanno presentato la versione definitiva dei propri impegni, allegata al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante. In tale versione, gli impegni originari sono stati integrati con modifiche accessorie.

22. Le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. hanno, altresì, depositato una memoria di accompagnamento delle modifiche accessorie, nella quale hanno illustrato le misure ulteriori presentate a valle della consultazione pubblica, nonché dato conto delle motivazioni per le quali hanno ritenuto di non dare seguito ad alcune osservazioni formulate dai partecipanti al *market test*.

ii) Il contenuto degli impegni sottoposti a market test

23. Gli impegni originariamente proposti dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. e sottoposti a *market test* consistevano, in sintesi, nelle misure descritte di seguito.

- Impegno n. 1: eliminazione dal modello contrattuale *standard* dell'allegato relativo alla ricognizione del debito pregresso e definizione di una procedura di sospensione delle forniture in caso di inadempimento dell'affiliato alle specifiche obbligazioni derivanti dal contratto di *franchising*, in virtù dell'indipendenza dei diversi rapporti negoziali tra Benetton e l'affiliato esplicitata all'articolo 15 del nuovo modello contrattuale;

- Impegno n. 2: eliminazione del riferimento contrattuale al *budget* di acquisto nei rapporti contrattuali di *franchising*;

- Impegno n. 3: introduzione di una *policy*, allegata al contratto, volta a chiarire il processo di invio e di accettazione degli ordini di acquisto interamente e unilateralmente definiti dall'affiliato;

- Impegno n. 4: eliminazione del sistema automatico di riassortimento e costituzione di una scorta di prodotti presso Benetton per consentire il riassortimento da parte del *franchisee*;

- Impegno n. 5: inclusione delle condizioni generali di vendita nel contratto di *franchising* e modifica delle stesse relativamente ai termini di consegna ed al rinvio ai principi del codice civile per quanto riguarda il rifiuto di ricevere la merce;

- Impegno n. 6: introduzione di una nuova disposizione contrattuale volta a prevedere, in caso di cessazione del rapporto di *franchising*, il riacquisto al valore di mercato da parte di Benetton degli arredi identificati dalle Parti al momento della firma del contratto;

- Impegno n. 7: diritto per l'affiliato di recedere dal contratto di *franchising* decorso il primo anno di durata del rapporto con un preavviso di 6 mesi.

iii) Tempi e modalità di implementazione degli impegni proposti

24. Con riferimento alle tempistiche di attuazione, le società del Gruppo Benetton si sono impegnate ad applicare le misure presentate sia ai contratti di futura sottoscrizione che a quelli in essere. Con specifico riferimento ai nuovi contratti, le misure verranno implementate entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni da parte dell'Autorità, mentre con riguardo ai contratti in essere, l'estensione delle modifiche avrà luogo entro 9 mesi dalla predetta data di notifica. Benetton, inoltre, rappresenta che saranno immediatamente efficaci le misure volte a mantenere lo *status quo*, ossia: i) la non reintroduzione di disposizioni in materia di *budget*, ii) la non introduzione di obblighi di acquisto minimi; iii) il mantenimento di un regime favorevole per la denuncia dei vizi della merce a 15 giorni, invece che 8 giorni, come previsto dal Codice Civile, già previsto dal contratto oggetto di accertamento.

iv) Le principali osservazioni sugli impegni del segnalante

25. Il segnalante, in termini generali, ha sottolineato l'inadeguatezza degli impegni proposti a sanare le gravi distorsioni del gioco della libera concorrenza causate dalle pratiche e dalle *policy* adottate dal *franchisor* nel corso del rapporto negoziale con i propri affiliati e a ristorare adeguatamente i *franchisee* (attuali o già usciti dal sistema) per gli abusi subiti. Inoltre, il contratto resterebbe comunque "*carente di tutte quelle clausole tipiche del franchising, modello contrattuale da sempre utilizzato o per agevolare l'inizio di nuove attività (...)*".

26. Con riguardo all'impegno 1, il segnalante ha rappresentato come i fallimenti di molti operatori della rete Benetton siano dovuti proprio al protrarsi di debiti pregressi in virtù dei quali veniva attuata una politica di blocco merci per inadempimento che ha reso impossibile il proseguimento in utile dell'attività commerciale. Ciò a dire che l'eliminazione dai contratti del riferimento al debito pregresso appare sì necessaria, ma non risolutiva delle criticità concorrenziali già determinate dalla condotta di Benetton.

27. Con riguardo agli impegni 2 e 3, il segnalante formula considerazioni analoghe a quelle effettuate con riguardo all'impegno 1, ossia, pur riconoscendo la validità delle misure introdotte, ne evidenzia la tardività rispetto agli effetti già prodottisi.

28. L'impegno 4 viene considerato parziale perché relativo al solo meccanismo di riassortimento e non ai cd. prodotti moda e alle vendite promozionali in stagione rispetto ai quali Benetton definisce unilateralmente quali linee commercializzare e la relativa scontistica.

29. L'impegno 5 viene considerato doveroso, ma insufficiente, stante la mancata introduzione di clausole tipiche del contratto di *franchising* ed idonee a sostenere l'attività economica dei *franchisee*, quali la contribuzione all'allestimento del punto vendita e la consegna della merce in conto vendita e/o il ritiro della merce invenduta.

30. Il riferimento al valore di mercato contenuto nell'impegno n. 6 con riguardo al prezzo di riacquisto degli arredi in caso di cessazione del rapporto di *franchising* viene considerato inadeguato a ristorare il *franchisee*. In particolare,

viene rappresentato che "Benetton dovrebbe quindi impegnarsi al riacquisto non già al reale valore di mercato dell'arredo, ma ad un valore, rispetto al prezzo di acquisto, che si posiziona, di anno in anno, su percentuali di riduzione prestabilite". Ciò in quanto dopo solo un anno, secondo quanto rappresentato dal segnalante, il valore di mercato dell'arredo acquistato è fortemente diminuito e dunque venderlo sarebbe già anti economico.

31. Da ultimo, con riguardo all'impegno n. 7, il segnalante precisa che al diritto di recesso dovrebbe corrispondere non solo il riacquisto degli arredi alle condizioni eque sopra evidenziate, ma anche la possibilità di "non ritirare la merce già ordinata per la stagione successiva al recesso".

v) Le principali osservazioni del Comitato Unione Commercianti Bistrattati

32. In data 6 dicembre 2022 sono pervenute le osservazioni del Comitato Unione Commercianti Bistrattati (UCB) relative agli impegni presentati dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l..

33. Le osservazioni formulate da UCB riguardano essenzialmente la circostanza che il procedimento dell'Autorità non riguardi anche i commercianti *wholesale*, ossia quei rivenditori che, pur non avendo sottoscritto un contratto di *franchising*, avrebbero subito condotte analoghe a quelle subite da Miragreen. In tale ottica, UCB ritiene che i medesimi impegni che le società del Gruppo Benetton stanno adottando con riguardo ai contratti di *franchising* debbano ritenersi applicabili anche ai *wholesaler* e chiede all'Autorità di "invitare le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. a formulare specifici impegni anche in favore dei commercianti *wholesale* aderenti al Comitato UCB".

vi) Le modifiche accessorie apportate da Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. ad esito del market test

34. Le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. - a seguito delle osservazioni sopra riportate - hanno modificato le misure già presentate, integrando, in particolare, le misure 6 e 7 già proposte, come sinteticamente descritto di seguito.

35. In merito alla misura n. 6 concernente il prezzo di riacquisto degli arredi, Benetton ha integrato la misura già proposta stabilendo, a livello contrattuale che, su richiesta dell'affiliato, formulata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, Benetton si impegna a riacquistare gli arredi al valore corrente di mercato oppure, se maggiore, al prezzo di acquisto al netto di IVA dei suddetti arredi (risultante dalle fatture di acquisto) diminuito di una percentuale pari al 20% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dall'acquisto, per un periodo massimo di 4 anni. Per assicurare una bilanciata applicazione del secondo criterio di tale misura, basato su un mero calcolo matematico, Benetton prevede che lo stesso possa trovare applicazione solo qualora gli arredi siano stati utilizzati con diligenza e per un massimo di 4 anni.

36. Quanto all'impegno n. 7, inerente al diritto di recesso, Benetton, al fine di risolvere i dubbi manifestati dal segnalante, ha ritenuto di integrare il relativo articolo contrattuale prevedendo che "resta inteso fra le Parti che Benetton non effettuerà alcuna consegna di Prodotti ordinati programmata oltre la scadenza del periodo di preavviso di sei (6) mesi e che nessuna obbligazione di pagamento resterà in capo all'Affiliato in relazione a tali Prodotti non consegnati".

VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

37. In primo luogo, si evidenzia come tanto il segnalante, quanto UCB, abbiano riconosciuto che le misure proposte da Benetton comportino comunque un miglioramento in termini di equilibrio contrattuale tra le parti.

38. Quanto alle considerazioni formulate da UCB in merito agli impegni, si ritiene necessario ricordare che il procedimento ha esclusivamente ad oggetto le condotte relative ai rapporti di *franchising* tra Benetton e i propri rivenditori, per le specifiche caratteristiche di tale modello negoziale. In mancanza di alcuna specifica contestazione sui rapporti di altra tipologia contrattuale (modello *wholesale*) nel provvedimento di avvio, un intervento *in parte qua* dell'Autorità esulerebbe dall'oggetto del procedimento nonché risulterebbe non proporzionato rispetto alle finalità che il presente provvedimento intende conseguire²⁸.

39. Il segnalante ritiene che le misure che Benetton si impegna ad adottare siano tardive, dal momento che le condotte oggetto di accertamento avrebbero determinato effetti irreversibili e non risarciti dagli impegni, quali i numerosi fallimenti intervenuti nella rete di rivenditori. Le misure risulterebbero inoltre insufficienti, visto che mancherebbero interventi più significativi in termini di riduzione del rischio di impresa in capo al *franchisee*.

40. Tanto premesso, si ritiene che le modifiche contrattuali proposte da Benetton, riguardanti sia i contratti in essere che quelli di futura stipulazione, appaiono proprio volte a ripristinare una dinamica commerciale informata ai principi di leale collaborazione tra imprese che l'Autorità ritiene debbano caratterizzare i rapporti di *franchising* nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 129/2004. Quanto agli aspetti risarcitori pure invocati dal segnalante, ci si limita a rappresentare che, per giurisprudenza consolidata, gli impegni devono essere in grado di risolvere integralmente le

²⁸ [Cfr. Comunicazione dell'Autorità sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, approvata con delibera 12 ottobre 2006, n. 16015, in Boll. n. 39/2006, da ultimo modificata con delibera 6 settembre 2012, n. 23863, in Boll. n. 35/2012, par. 7; cfr. anche TAR Lazio, sez. I, sentenza 7 aprile 2008, n. 2902, Eutelia, par. 2.]

preoccupazioni concorrenziali prospettate in sede di avvio, non essendo tuttavia necessario che essi si prefiggano contestualmente di riparare le condotte poste in essere con effetto retroattivo²⁹.

41. In tale prospettiva, le modifiche proposte dalle società del gruppo Benetton sono idonee a garantire un margine di autonomia nelle scelte imprenditoriali dei *franchisee*, compatibilmente con la necessità di mantenere *standard* qualitativi e uniformità di immagine adeguati al corretto funzionamento del sistema.

42. Il venir meno della ricognizione del debito pregresso all'atto della stipula del contratto, in particolare, contribuisce a limitare la possibilità di un indebito condizionamento imposto al *franchisee* per la stipula del contratto, idoneo a limitare il ricorso ad eventuali alternative di mercato, mentre la corretta rilevanza ai fini dell'inadempimento del solo debito derivante dallo specifico contratto di *franchising* assume rilievo anche con riguardo alla condotta valorizzata nel corso del procedimento e relativa al blocco e sblocco merci, la cui criticità concorrenziale appare del tutto depotenziata se il fermo merci avviene solo quale reazione al mancato pagamento delle stesse ed in virtù di un calendario commerciale concordato.

43. L'eliminazione di ogni forma di automatismo con riguardo al riassortimento neutralizza le criticità evidenziate relative alla eccessiva discrezionalità riconosciuta a Benetton nell'assegnazione della merce. Al contempo, la costituzione di uno specifico magazzino determinato sulla base del *know how* di Benetton consente comunque al *franchisee* di approvvigionarsi di merce secondo le proprie necessità nell'ambito di un sistema flessibile volto a soddisfare le esigenze del rivenditore. Quanto all'osservazione del segnalante in merito alla parzialità della misura n. 4, si osserva che l'istruttoria ha permesso di evidenziare come i cd. prodotti moda siano già stati eliminati dai contratti di *franchising*³⁰, mentre gli obblighi di adesione alle promozioni commerciali infra stagionali non sono stati oggetto di contestazione specifica nel corso dell'istruttoria.

44. Appaiono idonee a rimediare le criticità concorrenziali evidenziate nel corso dell'istruttoria anche le misure concernenti: i) l'eliminazione di un *budget* pre-assegnato e fisso, che consente al *franchisee* di autodeterminarsi nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale, ii) l'eliminazione della assoluta discrezionalità assegnata a Benetton con riguardo alla gestione delle consegne che devono invece rispettare un calendario commerciale concordato, iii) l'acquisto degli arredi che consente al *franchisee* di recuperare parte del proprio investimento in caso di cessazione pre termine. Contribuiscono a conferire trasparenza al dettato contrattuale e, dunque, a definirne ulteriormente l'equilibrio negoziale, le misure volte a disciplinare la sospensione delle forniture in caso di inadempimento e la gestione dell'ordine.

45. Da ultimo, come evidenziato, Benetton ha integrato gli impegni originari prevedendo misure correttive che vanno incontro alle principali osservazioni formulate dal segnalante, con particolare riguardo al prezzo di riacquisto degli arredi e alla interruzione delle consegne programmate oltre la scadenza del termine del preavviso del recesso.

Con specifico riferimento alla misura relativa al prezzo di acquisto degli arredi, si ritiene che la definizione dello stesso in virtù di un criterio che lo rende il più prossimo possibile al valore reale degli stessi appare senz'altro idonea a tenere conto delle esigenze connesse all'effettivo ammortamento degli investimenti effettuati e alla possibilità per il *franchisee* di ricollocarsi sul mercato agevolmente.

46. Circa le misure invocate dal segnalante al fine di mitigare il rischio di impresa del *franchisee* anche attraverso la restituzione della merce invenduta o l'applicazione del contratto di conto vendita, si osserva che tali misure trovano ragionevole applicazione solo quando una delle principali variabili concorrenziali, quale il quantitativo di merce da vendere, è definita in autonomia dal *franchisor*. Diversamente, il modello commerciale che Benetton si impegna ad introdurre prevede che tale variabile sia gestita liberamente al *franchisee*.

VII. CONCLUSIONI

47. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che gli impegni proposti dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. siano complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nel provvedimento di avvio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 198/1992.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. risultano idonei a far venire meno i profili di criticità oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

²⁹ [Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4773, Agcm c. Conto TV, parr. 18-19.]

³⁰ [Cfr. doc. 458 pt. 15.]

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori per le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione dell'articolo 9 della legge n. 198/1992, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
- c) che le società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. presentino all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli